

Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, modificato e integrato dalle deliberazioni ARG/elt 122/08, 146/08, 139/10 e 182/10.

Disposizioni per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **la Cassa:** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall’impresa distributrice;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
- **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, avente durata pari a:
 - 3 (tre) anni, per il periodo avente inizio l’1 gennaio 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2010;
 - 2 (due) anni, per tutti i successivi periodi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- **parametro Ω :** è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell’area territoriale indicata;
- **Regolamento:** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.

- 2.2 I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.
- 2.2bis In deroga a quanto previsto al comma 2.2, i soggetti individuati quali esercenti la salvaguardia in esito alle procedure svolte nel mese di novembre 2010, sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2011 continuativamente fino al 31 dicembre 2013 e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Articolo 3

Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia

- 3.1 Sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
 2. Lombardia;
 3. Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia;
 4. Emilia Romagna;
 5. Toscana;
 6. Umbria, Marche;
 7. Sardegna;
 8. Campania;
 9. Lazio, Abruzzo;
 10. Molise, Puglia;
 11. Basilicata, Calabria;
 12. Sicilia.
- 3.2 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1.

TITOLO II

Criteria e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 4

Obblighi informativi

- 4.1 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalità dal medesimo definite, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione:
- a) il numero dei punti di prelievo e l'energia mensile prelevata in ciascuna fascia oraria corrispondente ai clienti che abbiano, al 31 ottobre del medesimo anno, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i

termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilità di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo;

- b) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre e il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di novembre;
- c) la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti nel mese di dicembre.

4.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.1, l'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet:

- a) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l'energia elettrica prelevata comunicati dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 16.2, lettere b) e d), del TIV, con riferimento ai mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;
- b) i dati di cui al comma 4.1.

4.3 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale ed ambito di propria competenza se inferiore, definisce il criterio o l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e delle tempistiche di pagamento previste e lo trasmette all'Acquirente unico.

4.4 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.3, l'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet, con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area territoriale, le informazioni di cui al medesimo comma.

Articolo 5

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

5.1 L'Acquirente Unico predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

5.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l'Acquirente Unico trasmette lo schema di Regolamento all'Autorità per l'approvazione.

5.3 L'Autorità approva lo schema di Regolamento entro il 15 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali e qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato.

5.4 L'Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall'Autorità sul proprio sito internet entro il 25 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali.

5.5 L'Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 giorni dal termine di cui al comma 4.2.

5.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali l'Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna

area territoriale, individua l'esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet il nominativo e il corrispondente valore del parametro Ω .

Articolo 6

Criteria di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali

6.1 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:

- a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente;
- b) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile in busta chiusa indicando:
 - i. il valore, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro Ω offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare;
 - ii. il numero massimo di aree per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non può essere superiore al numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia dall'esercente negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;
 - iii. il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta.
- c) il valore vincolante del parametro Ω offerto sia espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- d) nessun partecipante possa risultare assegnatario per un numero di aree territoriali superiore al massimo indicato nell'offerta corrispondente, di cui alla lettera b), punto ii.

6.2 Per ciascuna area territoriale, ai fini dell'individuazione dell'esercente la salvaguardia le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione dei partecipanti che abbiano indicato, con riferimento all'area territoriale, il valore vincolante del parametro Ω più basso; qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω , scelta di uno dei partecipanti tramite sorteggio;
- b) verifica del rispetto del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli esercenti come da essi indicato in offerta;
- c) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati ai sensi della precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree sia rispettato;
- d) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati alla precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta, con l'esclusione delle aree da essi indicate con grado di preferenza più bassa;

- e) reiterazione della procedura escludendo i soggetti che sono già risultati assegnatari per un numero di aree pari al numero massimo da essi indicato nell'offerta ed escludendo le aree territoriali già oggetto di assegnazione nelle iterazioni precedenti.
- f) assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2

6.3 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al presente articolo.

Articolo 7

Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali

7.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti:

- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purchè tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;
- b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici

ovvero

aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale;

- d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso

di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito.

e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 8.1.

Articolo 8

Garanzie

- 8.1 Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la Cassa, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L'Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2 lettere da a) a e), sono tenuti a costituire presso la Cassa, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 1.000.000 (un milione) per ogni area territoriale per il quale risulta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. L'Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.3 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di spacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.
- 8.4 Ai fini della verifica del versamento delle garanzie finanziarie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 15ter.10 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.5 E' fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono le procedure concorsuali, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti la salvaguardia di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.

Articolo 9

Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo

9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:

- a) l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro; con riferimento al periodo di esercizio di cui al comma 2.2bis, l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali è fissato pari a 720.000 euro;
- b) il prodotto tra:
 - i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
 - ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.

Articolo 10

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili

10.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 è istituito un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili.

10.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di funzionamento del meccanismo di cui al comma 10.1.